

FINANZIAMENTI

Possibile accedere ai fondi messi in palio dalle Regioni

Alessandro Sacrestano ▶ pagina 6

Il mercato

LE CHANCE DI CRESCITA

Appalti di servizi senza veti per iscritti in Albi e partite Iva

Le amministrazioni dovranno adoperarsi per pubblicizzare i bandi

PAGINA A CURA DI

Alessandro Sacrestano

Il Jobs act del lavoro autonomo ha fornito un'interessante bussola per i professionisti nel delicato tema della partecipazione ai bandi pubblici.

La questione era stata più volte affrontata anche alla luce delle disposizioni contenute nel Codice degli appalti, il decreto legislativo 50/2016, che lasciava tuttavia irrisolti alcuni dubbi circa l'effettiva possibilità di alcuni professionisti di partecipare a selezioni pubbliche.

A mettere ordine è così intervenuto il nuovo testo di legge in cui, per inciso, è stata espressamente e senza mezzi termini sdoganata la possibilità per i professionisti di accedere ai bandi.

Vediamo pertanto, nel dettaglio, cosa prevede la norma.

L'articolo 12 della legge stabilisce innanzitutto che le Pa dovranno adoperarsi nel promuovere ap-

palti pubblici, in qualità di stazioni appaltanti, a favore dei lavoratori autonomi. Molto chiaro l'ambito operativo di tale apertura che, riportando il dato testuale della nor-

ma, è circoscritto alla «prestazione di servizi» e agli incarichi personali di «consulenza e ricerca».

Non sfuggirà, quindi, che la prima sostanziale differenza che sembrerebbe emergere dal contenuto letterale della norma è che per la «prestazione» di servizi, il lavoratore autonomo potrà partecipare anche in forma aggregata - il pensiero va alle società tra professionisti - ai bandi pubblici. Tale possibilità sembra, invece, essere esclusa dal legislatore per ciò che attiene ad incarichi di «consulenza e ricerca», altrimenti non si spiegherebbe l'uso del termine «personali».

Quello in argomento, di conseguenza, resta un elemento che andrà chiarito in seguito ma che, in ogni caso, resta pur sempre residuale a fronte dell'ormai più chiaro scenario operativo.

A ben vedere, infatti, sinora l'unico riferimento si trovava nell'articolo 3 del Codice degli appalti, laddove è previsto che l'operatore economico, destinatario del bando, può essere «una persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un raggruppamento di tali persone o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, un ente senza personalità giuridica, ivi

compreso il gruppo europeo di interesse economico ... che offre sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi».

L'articolo 45, poi, puntualizza che «rientrano nella definizione di operatori economici i seguenti soggetti: a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative...». In tale accezione, quindi, sembrava che il riferimento

alle persone fisiche quali «imprenditori individuali» lasciasse fuori l'universo delle professioni.

Circostanza, quest'ultima, scongiurata da una lettura allargata del Codice, laddove, ad esempio, all'articolo 83 si legge che «i concorrenti alle gare, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, devono essere iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali».

In ogni caso, come detto, la nuova norma mette tutti d'accordo, anche quelli che sul principio avevano intravisto nel riferimento ai «competenti ordini professionali» una sorta di esclusione per tutti i professionisti privi di Ordine. In tal senso, la locuzione più ampia di «lavoratore autonomo» impiegata dalla nuova legge sembra non lasciare fuori nessuno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Le nuove regole

01 | LA DISPOSIZIONE

L'articolo 12 del Jobs act degli autonomi conferma definitivamente che i professionisti possono partecipare ai bandi pubblici. In quest'ottica, la Pubblica amministrazione dovrà adoperarsi concretamente nel promuovere gli appalti pubblici a favore dei lavoratori autonomi in qualità di stazioni appaltanti

02 | I LIMITI

L'apertura ai professionisti prevista dalla legge è circoscritta alla «prestazione di servizi» e agli incarichi personali di «consulenza e ricerca». Per quanto concerne la «prestazioni di servizi» il lavoratore potrà partecipare ai bandi anche in forma aggregata, ad esempio tramite società fra professionisti

03 | IL DUBBIO

In base alla lettura dell'articolo 12 gli incarichi di «consulenza e ricerca» dovrebbe essere esercitabili solo in forma individuale, stante l'utilizzo del termine «personali». Un punto, quest'ultimo, che forse dovrà essere chiarito meglio in seguito da parte del legislatore